

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, MODICA, BONAZZI, BERTI, DE SABBATA
e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1981

Disciplina fiscale in tema di beni e usi civici

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, era così concepito:

« Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro. Saranno invece redatti su carta da lire 4 (ora lire 300 — decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, allegato A, tariffa n. 43) e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre. Sulla stessa carta da lire 4 (come sopra) saranno scritti gli atti di parte ».

Si ritiene dagli Uffici fiscali che con l'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sia stato abrogato il detto articolo 40, con la conseguenza che tutte le operazioni e sentenze in materia dovrebbero sottostare alle relative imposizioni. La conseguenza pratica è stata la paralisi di operazioni e giudizi.

Oggi, con il più ampio trasferimento alle Regioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, delle competenze nella materia cosiddetta di usi civici (ma

che in effetti disciplina terre pubbliche di origine collettiva che interessano milioni di ettari) il peso di questi oneri è di notevole intralcio allo svolgersi di tali operazioni.

È infatti evidente che i comuni o le associazioni agrarie, che dovrebbero recuperare tali beni (con rivendiche e liquidazioni di usi, scioglimenti di promiscuità, eccetera) o incassare i canoni previsti dalla normativa in materia, trovino remora a dar impulso a procedimenti amministrativi o giudizi, ove l'atto finale importi un notevole onere specie per tassa di registro commisurato a valori il più delle volte ipotetici, perchè i beni che recuperano comuni ed associazioni agrarie sono fuori commercio; mentre assegnazioni a privati si hanno solo con le legittimazioni di occupazioni di fatto di terre a chi le ha migliorate (e spesso da epoche remote) o nei casi di assegnazione nell'interesse della produzione agricola.

Pare quanto mai opportuno perciò ripristinare la disposizione di agevolazione fiscale di cui all'articolo 40 della legge n. 1766 del 1927.

Ma la disposizione va migliorata, sia perchè nei relativi procedimenti può senz'altro

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esonerarsi anche dalla tassa di bollo, così come oggi avviene nei procedimenti — molto simili — avanti le Sezioni specializzate agrarie, sia per chiarire che non sono dovute altre imposte, dato che qualche Ufficio fiscale sta addirittura accertando l'INVIM sulle legittimazioni di cui all'articolo 9 della legge n. 1766 del 1927, che sono concessioni di terre sottratte alla comunità titolare ed assegnate a titolo originario.

Si è creduto anche esonerare le eccezionali vendite di beni civici che siano effettuate nel pubblico interesse, se condizionate a questo.

L'esonero non farà sopportare al fisco perdite di rilievo perchè, come si è già detto,

in questo momento si preferisce non emettere provvedimenti piuttosto che sottoporli ad oneri fiscali, mentre le molte terre che con le legittimazioni saranno riconosciute di privato dominio verranno immesse in circolazione e quindi costituiranno beni oggetto di imposte in occasione di vendite, successioni, eccetera.

Oggi, invece, la demanialità viene addirittura opposta dai possessori per sfuggire ad imposizioni, mentre i trasferimenti avvengono lo stesso. Si è creduto dover aggiungere un comma per le vendite che devono aver ad oggetto finalità di pubblico interesse ed esser condizionate alle stesse.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a Comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.

Beneficieranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da Comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizione alla loro realizzazione.